

PRIMO PIANO

Ddl Bilancio, le proposte dell'Ania

L'Ania ha presentato al Governo e al Parlamento la proposta di istituire un tavolo di confronto per avviare una riflessione comune sul tema della previdenza integrativa, alla luce del processo di invecchiamento della popolazione e dei crescenti e conseguenti rischi di non autosufficienza delle persone. Ieri, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio, la presidente Maria Bianca Farina ha sottolineato che "il basso grado di adesione al sistema, in particolare dei giovani e delle donne, richiede di trovare nuove soluzioni previdenziali, assistenziali e sanitarie di lungo termine in una logica di integrazione con il sistema previdenziale di primo livello".

Sempre in tema di collaborazione fra privato e pubblico Farina, ha chiesto un intervento "sul sistema regolamentato della gestione delle calamità naturali e del cambiamento climatico che rende tali calamità sempre più frequenti e severe". Secondo l'Ania, la strada da intraprendere, "se possibile già nella discussione della legge di Bilancio", è quella di "porre le condizioni per definire uno schema per la copertura delle abitazioni private che poggi sulla mutualizzazione dei rischi". Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

IL PUNTO SU...

Business interruption: l'esclusione dei danni indiretti

La copertura assicurativa contro l'interruzione di attività è strettamente correlata all'accadimento di danni materiali sui beni dell'impresa. Anche l'imposizione dell'autorità può rientrare, ma solo se a seguito di sinistro. Questi presupposti escludono chiaramente la causa pandemica

La copertura contro la *business interruption* (infra BI) è ideata per assicurare i rischi connessi all'interruzione dell'attività d'esercizio, che deve essere specificatamente dichiarata in polizza.

La polizza contro i danni per interruzione di attività è quella polizza assicurativa in base alla quale l'assicuratore risponde del mancato profitto sperato sofferto dall'assicurato a causa della forzata interruzione, totale o parziale, dell'attività provocata dall'occorrenza di un sinistro che abbia colpito i beni assicurati.

Sebbene questo tipo di copertura costituisca una categoria assicurativa autonoma, nella prassi viene generalmente inclusa come copertura accessoria di polizze per danni materiali *property & casualty* e, in particolare, inserita nelle polizze *all-risks*.

Da tale collegamento negoziale con le polizze *property* e dalla scarsità sul mercato di polizze BI come prodotto da esse svincolato (cosiddetto *non-damage business interruption*) discende che la sussistenza di un danno materiale assurga a requisito necessario per l'operatività della copertura BI.

Ciò si comprende meglio se si tiene presente che l'evento assicurato oggetto della polizza BI riguarda una *res*, mobile o immobile. Quindi, affinché la copertura per interruzione dell'attività sia operativa, è necessario che l'interruzione sia riconducibile a un danno materiale ai beni assicurati (determinato dall'occorrenza di uno degli eventi dedotti nella polizza). In assenza di questa condizione, anche se l'evento causante l'interruzione dell'attività fosse astrattamente uno degli eventi assicurati dalla polizza, nessuna copertura potrebbe venire riconosciuta.

IL DANNO MATERIALE È CAUSA ESSENZIALE

Il requisito di materialità del danno non si limita a caratterizzare quelle polizze BI stipulate contro eventi che siano necessariamente fonte di danno a un bene fisico (es. incendio), ma, nella maggior parte dei testi contrattuali, trova applicazione anche qualora tra gli eventi assicurati dedotti figurino alcuni tipicamente improduttivi di danno alla *res*, come l'ordine dell'autorità (cosiddetta *Civil authority order clause*). In questi casi, affinché la copertura sia operativa, si richiede che il sinistro produca un danno materiale ai beni assicurati e che il provvedimento che determina impossibilità o limitazione nell'esercizio dell'attività sia stato emanato a causa di quell'evento di danno fisico.

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

Ad esempio, sequestro del sito per ordine dell'autorità a seguito di incendio doloso.

Tutte le polizze di BI distinguono tra danni diretti e indiretti.

I danni diretti, in assenza di definizioni, devono intendersi quelli che traggono origine da un contatto (materiale e fisico) del bene assicurato con un agente rientrante nel rischio dedotto in garanzia. Di diversa matrice, invece, sono i danni indiretti o conseguenti, non immediatamente collegati all'evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette o di rimbalzo. Basti pensare a un guasto elettrico a seguito di incendio che abbia rovinato un impianto frigorifero o a danni derivanti a un corpo di fabbrica diverso dalla propagazione dei fumi. I danni indiretti possono essere anche immateriali, quali ad esempio le perdite di valori, redditi o utilità connessi o conseguenti all'ammaloramento materiale di un bene assicurato: così può inquadrarsi il danno da chiusura dell'attività aziendale (con perdita di redditi e blocco della catena di produzione) resasi necessaria a seguito di un evento coperto dalla polizza (incendio o allagamento di un corpo di fabbrica, ad esempio).



LA PANDEMIA COLPISCE PERSONE, NON I BENI

L'insorgenza di una pandemia non si ritiene che possa in concreto generare danni materiali e diretti coperti dalle polizze (potendo, al contrario, dar luogo a conseguenze immateriali e indirette).

L'infezione e la malattia pandemica colpiscono, in primo luogo, persone e non cose. Può essere che le stesse diano luogo ad un contagio, all'interno dell'azienda assicurata, e che per effetto dello stesso il sito venga chiuso (ma non è certo questo il caso di specie). O ancora, come è successo in tempo di Covid-19, che l'ordine di chiusura promani dalla pubblica autorità, per esigenze di prevenzione in caso di emergenza pandemica.

I danni che ne conseguirebbero sarebbero certamente immateriali e indiretti, ancorché sicuramente riferibili o derivanti dalla pandemia.

Per quanto i danni diretti siano coperti, di regola, qualunque ne sia la causa, al netto delle esclusioni specifiche, non sembra proprio che la pandemia possa integrare come causa di danni diretti ai beni e ai fabbricati. Tali argomenti di stretto diritto assicurativo escludono, quindi, a maggior ragione, l'inclusione del provvedimento di lockdown tra i rischi assicurati.

La ragione di tale risposta sta nella stessa definizione della garanzia che si vorrebbe attivare. Proprio in quanto indiretti, quei danni, per essere coperti, devono essere effetti ulteriori e diversi rispetto ai danni (diretti) che costituiscono oggetto principale della garanzia (e che comunque sono a quelli correlati da un rapporto di causalità adeguata).

È CENTRALE QUANTO PREVISTO NELLA SEZIONE PRINCIPALE DI GARANZIA

Ed invero, nella maggior parte dei modelli di copertura in uso sul mercato, l'interruzione dell'attività (totale o parziale) dell'azienda, per essere coperta ai sensi di polizza, deve essere causata da un sinistro indennizzabile in base a quanto previsto dalla sezione principale di garanzia (es. *in base alla sezione Incendio/in base alla presente Sezione*).

In definitiva, il danno indiretto è indennizzabile solo se causalmente collegato a un danno diretto. E tale collegamento causale non pare sussistere con riferimento alle interruzioni di attività dovute al lockdown da Covid-19, che non dipendono da un sinistro indennizzabile (es. allagamento del fabbricato), ma da un provvedimento dell'autorità diretto a chiudere o limitare determinate attività per contenere il rischio di contagio.

Si rammenta in ultimo che **Eiopa** con provvedimento del 1° aprile 2020 ha chiarito che, sulla scia della pandemia, la messa in comune dei rischi potrebbe risultare di difficile realizzazione.

Pertanto un'eventuale imposizione di misure, che estendano le coperture assicurative retroattivamente a fattispecie non contemplate nei contratti, potrebbero far emergere rischi materiali di solvibilità, e ciò potrebbe mettere in pericolo la stessa tutela degli assicurati e la stabilità di mercato, aggravando ancora di più i negativi effetti economici e finanziari dell'attuale crisi sanitaria.

Sara Cali,
Studio THMR

GLOSSARIO

Benchmark

Si tratta di una tecnica di confronto utilizzata in molti settori e con obiettivi differenti, finalizzata a meglio definire il proprio obiettivo in termini di qualità di prodotto o performance, di prezzo o di mercato

Benchmark è il termine inglese con cui, nell'ambito di sistemi appartenenti alla stessa categoria, si indica il punto di riferimento utilizzato come confronto su una specifica misurazione.

Nella finanza, ad esempio, il benchmark serve a valutare i rendimenti dei fondi di investimento e rappresenta un parametro oggettivo, costituito da indicatori finanziari di comune utilizzo, come gli indici azionari.

In economia, si definisce genericamente benchmark una metodologia basata sul confronto sistematico di una serie di fattori, che permette alle aziende di misurarsi con i migliori competitor appartenenti al medesimo settore e di apprendere da questo confronto come migliorare il proprio rendimento.

In pratica, esistono vari tipi di benchmark, a seconda dei fini che ci si propone di ottenere. Uno dei tanti è il cosiddetto benchmark energetico, che ha lo scopo di confrontare i consumi delle diverse aziende ed è regolato da una norma UNI CEI, che definisce la "metodologia di benchmarking dell'efficienza energetica".

I vantaggi offerti da questo metodo di confronto sono basati sulla trasparenza, rappresentatività e replicabilità degli indici utilizzati, che devono garantire una valutazione il più possibile oggettiva del sistema osservato.

L'utilizzo nel settore assicurativo

In ambito assicurativo, l'uso del benchmark consente di confrontare costi e benefici di prodotti assimilabili, come avviene con certi comparatori, ormai assai popolari, utilizzati per valutare i contratti assicurativi di largo consumo, come le polizze auto o quelle per l'assicurazione delle abitazioni.

Questo principio consente anche di elaborare sofisticati sistemi di rating, ponendo come parametro di riferimento una combinazione di fattori tecnici dei quali si riconoscono i risultati positivi, ove non si sia in possesso di statistiche sufficientemente accurate per elaborare un sistema autonomo.



In tal caso, è possibile individuare valori target da studiare e imitare, trasferendoli da un sistema a un altro con il metodo del confronto e scegliendo se considerare il miglior risultato per ogni categoria di rischio, oppure un best in class, che presenta la migliore combinazione di risultati nelle categorie di riferimento.

Ad esempio, è possibile confrontare gli andamenti di una classe di rischio in contesti geografici differenti, mirando a individuare linee di comportamento non ancora attuate nel proprio mercato e a trasferirvele, adattandole allo specifico contesto giuridico.

Un modello tipico di benchmark in ambito assicurativo potrebbe essere costituito dalle ricerche condotte per mezzo di interviste ai top manager di grandi imprese che intendessero istituire società captive, per far fronte alle proprie esigenze assicurative. Attraverso il confronto delle risposte fornite, è infatti possibile individuare le best practices da adottare nel mercato di riferimento, allo scopo di migliorare l'operatività di tali aziende, ad esempio, sul piano fiscale, contabile, di governance e della gestione finanziaria.

Cinzia Altomare

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 23 novembre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

blue
is underwriting

“

SU MISURA,
PER DAVVERO.

”

INSURANCE Daily

● MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021

N. 2060

blue
is underwriting

AGENZIA
DI SOTTOSCRIZIONE
RC PROFESSIONALE,
D&O E CYBER

10 Insurance Connect

INSURANCE CONNECT COMPIE 10 ANNI E FESTEGGIA ISTITUENDO GLI

INSURANCE CONNECT AWARDS

LA CENA DI GALA, CON L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI
ALLE ECCELLENZE DEL SETTORE ASSICURATIVO CHE
SI SONO DISTINTE NEL 2021, SI TERRÀ IL

30 NOVEMBRE
EAST END STUDIOS
VIA MECENATE, 88/A MILANO
DALLE 18:30 ALLE 23:30

L'EVENTO SI POTRÀ SEGUIRE ANCHE IN DIRETTA SU **INSURANCECONNECT.TV**

UN GRANDE EVENTO PRESENTATO
DALLA GIORNALISTA **FEDERICA MASOLIN** (SKY)

PER PARTECIPARE ALLA SERATA SCRIVI A AWARDS@INSURANCECONNECT.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

Sponsor



welion

Sponsor
tecnico

